

Sentenza n. 352/2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

composta dai seguenti Magistrati

Angelo Bax Presidente

Claudio Guerrini Consigliere

Alessandra Cucuzza Primo referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio in materia di conto iscritto al n. 62972 del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. 104486, reso per l'anno 2018 dall'agente contabile Acquedotto del ... s.p.a., società partecipata dal Comune di ..., nella sua qualità di agente contabile esterno consegnatario di azioni per conto dell'ente;

esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

uditi all'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2023 il relatore primo referendario Alessandra Cucuzza ed il sostituto procuratore generale Massimo Lupi, nessuno comparso per l'Ente, né per l'agente contabile;

ritenuto in

FATTO

Con la relazione di irregolarità n. 52/2023, il Magistrato istruttore ha rimesso all'esame del Collegio il conto giudiziale n. 104486, reso per l'esercizio 2018 dall'agente contabile Acquedotto del ... s.p.a., in qualità di consegnatario dei titoli

azionari del Comune depositati presso la propria sede sociale, e riguardanti l'esercizio 2018.

La società è una partecipata del Comune di ..., incaricata di detenere le azioni dell'ente. Si ricava dagli atti che il conto si riferirebbe ai soli titoli materiali depositati presso la società stessa, oggetto di rendicontazione annuale entro i termini contrattualmente stabiliti. Nella rendicontazione sono indicati la quantità (n. 4.375), il valore nominale (€ 9,00) e l'importo complessivo detenuto (€ 39.375,00) con la precisazione che tale consistenza è invariata dal 2004.

In via preliminare, la relazione solleva la questione dell'eventuale improcedibilità del giudizio di conto, con particolare riferimento alla corretta individuazione del soggetto tenuto alla resa del conto delle azioni e delle partecipazioni dell'ente.

All'udienza di discussione dell'8 novembre 2023 nessuno è comparso, né per l'agente contabile né per l'Amministrazione. Il Pubblico Ministero si è rimesso alle valutazioni del Collegio e la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

In via preliminare occorre precisare che i titoli azionari e partecipativi rientrano tra i beni mobili dello Stato, per i quali sussiste l'obbligo di resa del conto giudiziale, ai sensi dell'art. 20, lett. c), del R. D. n. 827/1924, esteso agli enti locali dall'art. 93 del D. lgs. n. 267/2000 (*ex plurimis*, Sez. Giur. Toscana, sent. n. 127/2020; in termini, Cass. SS. UU., ord. n. 7391/2007).

Il Regolamento di contabilità dello Stato prevede che tutti i beni mobili devono essere dati in consegna ad agenti responsabili e che la consegna si effettua tramite inventario (art. 22 R.D. 23.5.1924 n. 827). L'art. 6 DPR 4.9.2002 n. 254 stabilisce che *"gli agenti che ricevono in consegna i beni mobili dello Stato sono denominati consegnatari i quali, in relazione alle modalità di gestione e di rendicontazione ed alle conseguenziali responsabilità, assumono la veste, rispettivamente, di agenti amministrativi per debito di vigilanza e di agenti contabili per debito di custodia"*, precisando che i consegnatari per debito di vigilanza non sono tenuti alla resa del conto giudiziale (art. 12).

Il conto deve essere reso anche per i titoli cc.dd. "dematerializzati", perché inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio (*ex plurimis*, da ultimo Sez. Giur. Regione Toscana n. 62/2023).

In relazione sia ai titoli dematerializzati che a quelli depositati presso le società partecipate, si pone il problema, messo in evidenza nella relazione di irregolarità, dell'individuazione del soggetto qualificabile come agente contabile e, dunque, tenuto a rendere il conto giudiziale.

La giurisprudenza più recente, superando la visione tradizionale, che identificava il soggetto tenuto alla resa del conto con l'agente consegnatario dei titoli nella loro materialità, ha ritenuto che agente contabile sia più propriamente il soggetto incaricato dall'ente di esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista nelle società partecipate, ossia chi gestisce i titoli (secondo l'orientamento costante di questa Sezione, *ex plurimis* Sez. giur. Regione Toscana n. 204/2023; n. 81/2023; n. 55/2023; n. 310/2022).

Per quel che riguarda il Comune, in mancanza della nomina di uno o più dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il Sindaco, nella sua qualità di organo di vertice dell'amministrazione, che assume la veste di agente contabile, come confermato, ora, dall'espressa previsione dell'art. 9 D.Lgs 175/2016, secondo cui "*per le partecipazioni di enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato*".

Nel caso in esame, pertanto, la società Acquedotto del ... s.p.a. non può essere considerata consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione dell'ente e, in quanto tale, tenuta alla resa del conto, essendo pacifico che non ha svolto alcuna attività di gestione dei diritti di socio connessi alla proprietà dei titoli, ma si è limitata a detenerli quale mero depositario, senza alcun potere dispositivo.

La società, pertanto, è gravata solo da "debito di vigilanza" e non da "debito di custodia", sicché non è tenuta a rendere il conto giudiziale.

Ne consegue che il conto, oggetto del presente giudizio, è improcedibile.

Resta fermo l'obbligo per l'ente, coercibile ad iniziativa del Procuratore contabile tramite il giudizio per resa di conto, di presentare il conto giudiziale secondo le regole

a più riprese illustrate dalla consolidata giurisprudenza di questa Sezione (*ex plurimis* Sez. giur. Regione Toscana n. 320/2023; n. 305/2023; n. 303/2023; n. 288/2023).

Nulla per le spese, non avendo l'agente contabile svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, definitivamente pronunciando in ordine al conto giudiziale n. 104486,

DICHIARA

l'improcedibilità del giudizio in epigrafe.

Nulla per le spese.

Dispone, a cura della Segreteria, la trasmissione della presente sentenza al Procuratore Regionale per i provvedimenti consequenziali, in specie per l'eventuale formulazione dell'istanza di resa di conto.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio in data 8 novembre 2023.

Il Giudice estensore Il Presidente

Alessandra Cucuzza Angelo Bax

f.to digitalmente f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 16/11/2023

Il Funzionario

Dott. Simonetta Agostini

F.to digitalmente